



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GALILEI"

Via Ing. Pariani n. 25 - 28883 Gravellona Toce (VB) - 0323 848297
c. f. 84009220033 codice univoco UFG6UE

Ai Genitori/Tutori degli alunni scuola secondaria di I Grado

Al Personale Docente

Al Personale di segreteria

Agli Atti /Registro elettr.

Oggetto: Validità dell'anno scolastico - deroga alla frequenza del monte ore previsto per il superamento dell'anno scolastico 2025-26 per la scuola secondaria di I grado

Nella scuola secondaria di primo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, è obbligatorio che gli alunni frequentino almeno i tre quarti dell'orario scolastico annuale personalizzato, in conformità con quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive integrazioni.

Come stabilito dall'art. 5 del D. lgs. 62/2017, dal c. 7 dell'art. 14 del DPR 122/2009, dalla CM 20/2011 si comunica il monte ore annuale personalizzato, consistente nell'orario complessivo di tutte le discipline, di cui è richiesta la frequenza di almeno tre quarti ai fini della validità dell'anno scolastico:

Classi	Monte ore annuo curricolo secondaria di I grado	Monte ore annuo frequenza obbligatoria (almeno $\frac{3}{4}$)	Ore massime di assenza per ammissione a scrutinio
1^, 2^, 3^ secondaria di I grado	1188 ore	891 ore	297 ore

Motivate deroghe in casi eccezionali possono essere deliberate dal Collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. Tali situazioni sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e verbalizzate in modo opportuno.



Ministero dell'Istruzione e del Merito ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GALILEI"

Via Ing. Pariani n. 25 - 28883 Gravellona Toce (VB) - ☎ 0323 848297
c. f. 84009220033 codice univoco UFG6UE

Si informano i genitori/tutori delle seguenti deroghe al suddetto limite alla frequenza di tre quarti del monte ore annuale come da Delibera del Collegio Docenti n. 2 del giorno 9 settembre 2025:

- **Gravi motivi di salute, adeguatamente documentati:**
 - assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
 - assenze continuative superiori a 30 giorni (o assenze ricorrenti) per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia. Le assenze, da documentarsi nelle modalità sopra delineate, possono riferirsi a patologie sia di natura fisica che psicologica;
 - assenze causate da terapie o cure programmate;
- **Assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia, documentate e debitamente motivate** (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, rientro temporaneo nel paese d'origine per motivi legali);
- Adesione a **confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo** (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- Assenze dovute alla partecipazione a **competizioni sportive a livello agonistico** organizzate da federazioni riconosciute dal CONI e a carattere nazionale
- **Altri casi particolari gravi e debitamente motivati** non riconducibili alle fattispecie individuate, sui quali i Consigli di Classe saranno chiamati ad esprimersi.

Solo in casi eccezionali (particolare disagio socio-ambientale, eventi personali e/o familiari gravi e drammatici ecc...) è quindi possibile, previa valutazione del Consiglio di classe motivata e documentata, procedere a deroga, pur in presenza del superamento del limite di assenze previsto. Tale deroga dovrà sempre tenere in debito conto le finalità educative e formative delle discipline e la loro valutazione. Le assenze sono conteggiate in ore (nelle ore di assenza vengono calcolate anche quelle di entrata posticipata e uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico).

La documentazione afferente alle predette deroghe dovrà essere depositata agli atti della scuola con tempestività, in concomitanza con il verificarsi della condizione richiamata ovvero immediatamente agli esiti della stessa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GALILEI"

Via Ing. Pariani n. 25 - 28883 Gravellona Toce (VB) - 0323 848297
c. f. 84009220033 codice univoco UFG6UE

Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla "Privacy" applicata dall'istituto.

Si ricorda ai genitori che il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, valutate le motivate deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame finale del I ciclo.

Si invitano dunque i genitori/tutori a vigilare costantemente sulla frequenza dei propri figli, accedendo spesso al Registro elettronico, nella consapevolezza che un'adeguata frequenza scolastica resta alla base di una corrispondente e completa valutazione.

Si ricorda, infine, che tale deroga non sottrae i genitori/tutori dal dover garantire il diritto di istruzione ai propri figli nonché la rilevanza penale dell'elusione dell'obbligo scolastico.

Con la certezza della consueta e fattiva collaborazione da parte di tutti, nell'interesse esclusivo degli alunni, si inviano cordiali saluti.

La Dirigente scolastica

Katia Cattaneo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 , comma 2, D. L.vo 39/1993)